

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA H2BO

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita L'Associazione non riconosciuta sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 36 del C.C. denominata Associazione Sportiva Dilettantistica H2BO.

L'ubicazione della sede legale è trasferita in Bologna via Vartherma 50.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto, il/i Regolamento/i e quanto deliberato dei componenti degli organi della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee alla quale aderisce e/o di altri Enti ai quali eventualmente delibererà di aderire. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si adegua alle norme ed alle direttive del CONI.

Art. 2

Scopo e Finalità

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Essa ha per finalità lo sviluppo, la organizzazione e la diffusione di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva e delle attività subacquee.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pesca sportiva e attività subacquee, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pesca sportiva e attività subacquee.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di tipo economico e finanziario consentite dalla normativa vigente comprese, in via marginale e non prevalente, quelle di carattere commerciale, quali a titolo esemplificativo non esaustivo la gestione di ritrovi e bar presso la sede sociale ove effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande. Altresì l'Associazione, sempre nel rispetto delle finalità riportate, potrà avvalersi di collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati, favorendo al riguardo la nascita di convenzioni o di accordi. Infine, l'Associazione si occuperà di realizzare attività di tipo divulgativo ed informativo in materia sportiva dilettantistica quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pubblicazioni, convegni, seminari e corsi di formazione.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata; il suo scioglimento può essere disposto con delibera dell'assemblea straordinaria costituita da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 4

Patrimonio e Risorse dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di esercizio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti effettuati dagli associati, dai privati e da enti.

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'associazione derivano da:

- a) contributi in ogni forma effettuati (denaro, natura, crediti, ecc.) degli associati;
- b) utili derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) contributi in ogni forma effettuati (denaro, natura, crediti, ecc.) di privati;
- d) quote associative;
- e) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti, di Istituzioni Pubbliche;
- f) contributi di organismi internazionali;

- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) entrate da attività commerciali non prevalenti;
- i) ogni altra entrata in denaro o in natura che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Art. 5

Divieto distribuzione utili

L'associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili e avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 6

Quota associativa

L'entità delle quota associativa dovuta dagli associati è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo e viene comunicata per iscritto direttamente agli Associati.

Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento agli Associati che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa inferiore a trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti dell'Associato. In caso di ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni e inferiore a sessanta verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo superiore a sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione dell'associato per morosità stabilita nel presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7

Associati e loro categorie

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, entità pubbliche o private in persona del loro rappresentante *pro-tempore* interessate all'attività dell'Associazione medesima e che ne condividano gli scopi e le finalità.

Gli associati si distinguono in:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari.

Sono associati Fondatori coloro i quali hanno ricevuto tale nomina con delibera assunta dalla Assemblea straordinaria degli associati in data 29/11/2005 e 22/10/2009 ed in quella ordinaria del 7/11/2006 e quindi iscritti nel libro degli associati Fondatori.

Sono associati Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e sono disposti ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sono associati Onorari tutti coloro che per meriti sportivi, scientifici, lavorativi, civici o altro, rappresentano un vanto per l'associazione che accogliendoli gli rende omaggio; la nomina ad associato Onorario è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta motivata del Presidente.


La qualità di associato ha durata illimitata.

E' fatto espressamente divieto all'associato di svolgere attività in concorrenza con l'Associazione.

Art. 8

Diritti dell'Associato

Tutti gli associati hanno diritto di prendere parte alla vita associativa, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.



Gli associati maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso successivamente all'iscrizione nel libro degli associati. Gli associati maggiorenni possono altresì esercitare l'elettorato passivo.

Art. 9

Doveri dell'associato

Ciascun associato deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa nuocere all'Associazione o ai suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita automatica di tutti i diritti. Fa eccezione l'associato Onorario il quale è esentato dall'onere della corresponsione di qualsivoglia quota.
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Gli associati, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 10

Criteri di ammissione dell'associato

Per ottenere la qualifica di associato, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data della presentazione della stessa.

La domanda di ammissione presentata da persona di minore età deve essere controfirmata da un genitore esercente la potestà sul minore.

Art. 11

Recesso, esclusione e decesso dell'associato

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso dell'associato.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e suoi associati.

L'esclusione per morosità dell'associato Ordinario è automatica, in tutti gli altri casi l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e iscritta nel libro degli associati. Qualora entro 90 giorni dalla iscrizione del provvedimento di esclusione nel predetto libro degli associati l'associato presentasse contestazione contro il provvedimento medesimo, la sua riammissione sarà rimessa all'Assemblea.



In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e l'associato perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, qualifiche e cariche sociali.

Art. 12

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.



Art. 13

Composizione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto gli Associati maggiori di età secondo il principio del voto singolo (un associato un voto).

Hanno diritto a partecipare, in ogni caso, alle consultazioni dell'Assemblea gli associati Ordinari senza che ciò postuli il sorgere in capo a questi ultimi del diritto al ricevimento della relativa convocazione.

Art. 14

Competenza dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) sull'eventuale bilancio di previsione;
- c) sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) sulla nomina del Presidente;
- f) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria;
- g) sui provvedimenti di espulsione degli associati;
- h) sulla mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo;
- i) sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente;
- j) sulla nomina degli associati Onorari;

Art. 15

Competenza dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria che non necessita di formalismi particolari per la convocazione e redazione del verbale, è competente sui seguenti argomenti:

- a) modifiche del presente Statuto e Atto Costitutivo;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 16

Convocazione dell'Assemblea


L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte degli associati.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile ovvero per particolari esigenze entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà degli associati titolari dell'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà degli associati titolari dell'elettorato attivo e passivo.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire, tenuto conto delle esigenze sociali, secondo uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) lettera raccomandata a.r. indirizzata a tutti gli associati, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea;
- 2) e-mail con avviso di ricezione indirizzata a tutti gli associati, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea;



- 3) sms con avviso di ricezione indirizzata a tutti gli associati, contenente l'indicazione della data, dell'ora , del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea;
- 4) fax con avviso di ricezione indirizzata a tutti gli associati, contenente l'indicazione della data, dell'ora , del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea;
- 5) con avviso affisso presso la sede sociale o mediante avviso su un eventuale sito web gestito dall'Associazione contenente l'indicazione della data, dell'ora , del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea.

L'avviso di convocazione è spedito (vale la data di spedizione e non di ricezione della comunicazione), o inviato, o affisso, o pubblicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solo sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art. 17

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 18

Verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, e in caso di sua assenza le veci verranno assunte dal Vice-Presidente, ed in caso che anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un Presidente di Assemblea temporaneo. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra gli associati presenti. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art. 19

Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita nell'ordine del giorno o, comunque, approvati da almeno la metà degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) sull'insieme degli associati presenti ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto la mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo e del Presidente di cui all'art. 28 che segue.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono le seguenti maggioranze:

- 1) per le modifiche di Statuto e Atto Costitutivo voto favorevole della maggioranza degli Associati;
- 2) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, ad insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.


Art. 20

Consiglio Direttivo – Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 6 consiglieri. Il suo mandato dura quattro anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione l'Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

Possono candidarsi gli associati di maggiore età. Per farlo deve presentare al Consiglio Direttivo in carica domanda scritta almeno sette giorni prima della votazione, per permettere la comunicazione dell'elenco dei candidati agli aventi diritto di voto che avverrà con le medesime modalità previste per la convocazione delle Assemblee.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Segretario ed il Tesoriere.



Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. In relazione a specifici incarichi conferiti dal Consiglio a taluno dei propri membri ed inerenti la carica ricoperta, potranno verranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, egli dovrà essere congruamente retribuito per le prestazioni rese, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria da convocare da nominare nel termine di un mese dalla nomina del nuovo consigliere. Il mandato dei nuovi eletti dall'Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. Allo stesso modo si procede in caso di accoglimento da parte dell'assemblea degli associati della mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo in carica.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea degli associati contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni parimenti al Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente elegge tra i membri del Consiglio Direttivo il Vice-Presidente.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vice-Presidente, fino alla convocazione della assemblea ordinaria per l'elezione anticipata di un nuovo presidente il cui mandato andrà, comunque, a termine congiuntamente a quello del Consiglio Direttivo in carica.

Il Presidente, coadiuvato dal Vice-Presidente e dagli altri Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità in solido con questi ultimi, delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione. E' responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del buon andamento finanziario della Società e risponde, sempre unitamente ed esclusivamente in via solidale con i componenti del Consiglio Direttivo, delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Egli risponde altresì delle obbligazioni sociali unitamente ed esclusivamente in via solidale con il Consiglio Direttivo e, parimenti, con chiunque abbia agito in nome e per conto della società senza averne la relativa capacità e/o, in difetto, espressa autorizzazione per iscritto



Le cariche di Presidente e Vice-Presidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con le modalità previste all'art. 28 che segue. In tale caso, come anche in ipotesi di dimissioni, rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente. Il Presidente uscente o il Vice Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente Generale entro 20 giorni dalla sua elezione. Le predette consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati in occasione della prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti della Società ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo, liberamente consultabile dagli soci presso la sede della Associazione.

Art. 22

Segretario

Il Segretario:

- verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo;
- collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione;
- vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- è il responsabile della tenuta del libro degli Associati e degli altri libri sociali che provvede ad aggiornare prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni degli Associati, vigilando sul pagamento delle quote sociali;
- aggiorna il Presidente ed il Consiglio Direttivo sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto,



- Attende alla corrispondenza dell'Associazione.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio che lo ha nominato. Può essere rimosso con delibera a dell'Assemblea Ordinaria con parere favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto; in tal caso, egli rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 23

Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- è responsabile della corretta tenuta dei libri contabili;
- è responsabile delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi nell'interesse della Associazione ed è altresì responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione;
- è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto e, comunque, almeno semestralmente, presentando un rendiconto economico ed finanziario accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite;
- ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, che il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio che lo ha nominato. Può essere rimosso con delibera a dell'Assemblea Ordinaria con parere favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto; in tal caso, egli rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 24

Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l'organizzazione interna senza limitazioni di sorta, salvo le funzioni attribuite da norme di legge vigenti o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo collegialmente è l'unico organo legittimato a deliberare e impegnare finanziariamente e/o economicamente l'Associazione. Il Consiglio Direttivo può proporre la nomina di un Comitato Tecnico di Staff che seguirà i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori specifici di competenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta di debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 24 bis

Comitato Tecnico di Staff

Il Comitato Tecnico di Staff è formato dai Referenti di Staff nominati dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle esigenze organizzative ed operative della associazione. Il numero dei Referenti di Staff e le mansioni affidate a ciascuno di essi è competenza esclusiva del Consiglio Direttivo che ha potere di revoca della nomina di ciascuno di essi. I Referenti di Staff ricevono direttive solo ed esclusivamente dal Consiglio Direttivo ed a questo solo rendono conto del loro operato.

I Referenti di Staff scelgono fra gli associati i propri collaboratori che entrano automaticamente a far parte dello Staff.

I Referenti di Staff sono tenuti a collaborare fra loro per il buon esito delle iniziative della associazione.


Art. 25

Delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

Art. 26

Il Regolamento Societario



Il regolamento societario raccoglie l'insieme delle norme che governano la società in relazione alla fruizione dei servizi offerti a tutti gli Associati, alla frequentazione degli impianti e ad ogni altra esigenza di regolamentazione anche non espressa nel presente statuto. In esso è altresì indicato l'importo della quota associativa dovuta dall'associato ordinario, nonché l'importo della quota di finanziamento dovuta dall'associato Fondatore.

Il regolamento societario è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e dallo stesso aggiornato in caso di eventuali sopravvenute nuove esigenze.

Ogni Associato è tenuto all'assoluto rispetto del regolamento societario, la cui dolosa e reiterata violazione costituisce motivo di per sé sufficiente per l'espulsione dell'associato.

Art. 27

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto nel rispetto di fini di pubblica utilità a fini sportivi sentito l'organismo di controllo.

Art. 28

Mozione di sfiducia

L'assemblea degli associati può promuovere una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo e/o del Presidente nel caso che si comprovino, nel operato degli stessi, finalità contrarie ai principi espressi dal presente statuto e/o alla normativa vigente; la mozione di sfiducia potrà, inoltre, essere promossa nel caso di mancata presentazione del bilancio a consuntivo (rendiconto economico finanziario)

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta, all'atto della presentazione, da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto ed approvata con il parere favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli stessi.

Art. 29

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 30

Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 31

Trasformazione

L'assemblea degli associati potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°50.

Art. 32

Controversie

Per tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Bologna.

Art. 33

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si esprime riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Spelletti Roberto

Ferraro Silvio
Presidente H2 B2

ASSSEMBLEA
22/10/2009

STRAORDINARIA. A.D. H230



PRESENZE

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | FERRARESE Ugo Antonio | Ferrarese |
| 2 | FILIPPO BOSI | Filippo Bosi |
| 3 | AGUIRRE ROBERTO | Aguirre Roberto |
| 4 | GIACOMO PALLOTTI | Giacomo Palotti |
| 5 | PIETRO POGGI | Pietro Poggi |
| 6 | AMADORI ROBERTO | Amadori Roberto |
| 7 | ROBERTO BORTOLOTTI | Bortolotti Roberto |
| 8 | ALESSANDRA CERUBINO | Alessandra Cerubino |
| 9 | LUCA DELLE DONNE | Luca delle Donne |
| 10 | CRISTIANO BETTRAME | Cristiano Bettrame |
| 11 | RENZO CRISTOFORI | Renzo Cristofori |
| 12 | ENRICO SABBADINI | Enrico Sabbadini |
| 13 | LAURA TOMMASINI | Laura Tommasini |
| 14 | ANTONIO SALVATORE | Antonio Salvatore |
| 15 | FRASCA ROSSI VALERIO | Valerio Frasca |
| 16 | GIUSEPPE CIMINI | Giuseppe Cimini |
| 17 | MAURO ROTA | Mauro Rota |
| 18 | ENRICA DI PARRINO | Enrica di Parrino |
| 19 | GIULIANO ZAPPALÀ | Giuliano Zappalà |
| 20 | ROSA PAOLO BERGAMO | Rosa Paolo Bergamo |
| 21 | GIORGIO BIGNARDI | Giorgio Bignardi |
| 22 | MAMA SACCOMANDI | Mama Saccomandi |

24 L'ASSSEMBLEA delibera l'approvazione delle
25 modifiche allo Statuto
26

Da: Maria Saccomandi [mailto:maria.saccomandi@h2bo.net]
Inviato: domenica 4 ottobre 2009 23.34
A: Maria Emilia Saccomandi
Oggetto: H2BO: assemblea straordinaria

A tutti gli Associati di H2BO.

Amici,

in data 22/10/2009 é indetta assemblea straordinaria della A.S.D. H2BO
1° convocazione ore 19.00
2° convocazione ore 20.30

ordine del giorno:

modifica di previsioni statuarie

l'assemblea si terrà presso la sala riunioni della ditta Tecno-B srl in via
Ca'Dell'Orbo 32/3 a villanova di Castenaso (Bo)

Presidente H2BO
Ferruccio Di Donato